

806  
n. 2933 R. 28

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE TERZO PER  
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE ~~XXXXXXXXXX~~

RE D'ITALIA

La R. Corte d'Appello di Milano Sezione 3 composta  
degli Ill.oi signori:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| CAV. UFF. BALESTREMI LEONE -    | Presidente  |
| CAV. ROGNONI EMILIO GUSTAVO -   | Consigliere |
| CAV. CINTURA LUIGI -            | id.         |
| CAV. LEI SPANO GIOVANNI MARIA - | id. Est.    |
| CAV. FONTANA ALBERTO -          | id.         |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa commerciale a rito sommario in sede di  
rinvio promossa in grado di appello con citazione 10/926  
Uff. Giu. Migliucci di questa Corte e riassunta con  
atto 12/9/1928 stesso Uff. Giud. posta in deliberazione  
all'udienza del 9/11/1928 ..... M .....

SASCONAGHI ENEA tanto in proprio che quale legale  
rappresentante della Ditta Enea Sasconaghi e Monaco  
Pietro di Milano, col proc. e dom. avv. Dino Mattoli  
Via Cattaneo I per delega in calce alla citazione,  
convenuto appellante;

C O N T R O

BORSANI CRISTOFORO, col proc. dom. avv. Mario Segre,

018

Via Cappuccio II, per delega in calce alla citazione  
attore appellato, e parte diligente in questa causa.  
All'udienza di spedizione della causa i procuratori  
delle parti presero rispettivamente le seguenti con-  
clusioni: PER L'APPELLANTE: Voglia la Ecc.ma Corte  
ogni contraria istanza azione e deduzione reietta.  
GIUDICARE: In via pregiudiziale e in ordine del giudi-  
zio: Rinvia le parti innanzi al Collegio all'udienza  
da determinare e stabilire altresì i termini per la  
risposta dell'interpellato Cristoforo Borsani per  
la eventuale proposizione della querela di falso.  
Condannare il sig. Cristoforo Borsani nelle spese del  
presente grado di giudizio: o subordinatamente rinvia-  
re al definitivo ogni pronuncia al riguardo.  
In estremo subordine nel merito: Risolversi il sig.  
Enea Sacconaghi così in proprio che nella sua qualità  
di comproprietario e di legale rappresentante della  
Ditta Enea Sacconaghi dalle domande tutte contro di  
essa proposte dal sig. Cristoforo Borsani contro l'atto  
di citazione 25 maggio 1925 Uff. Giud. Massa introdutti-  
vo del presente giudizio.  
Condannarsi il sig. Cristoforo Borsani nelle spese  
tutte ed onorari del giudizio e successive occorrenze.  
Ogni altro e maggior diritto riservato.  
PER L'APPELLATO: Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni con-

104

*deduzione*

traria istanza, eccezione e *deduzione* e reietta dopo aver dichiarato che il cav. Cristoforo Borsani in omaggio alla sentenza del questa Sezione 3 della Corte d'Appello 18-30 Novembre 1926, della quale sciogliendo il sig. Borsani le provvidenze nella medesima riservate dopo la esibizione del libro giornale al Giudice Delegato in sentenza statuire come appresso:

Rigettare l'appello del sig. Sacconaghi nel nome e qualità come dagli atti avverso la sentenza del Tribunale di Milano 3 Sez. del dì 16-26 Luglio 1926 e questa confermando ordinarne la piena esecuzione con la condanna del Sacconaghi tanto in proprio che come rappresentante e comproprietario della ditta Enea Sacconaghi e Piero Monaco alle spese del presente giudizio e di 1° grado, compresi i compensi di difesa, sentenza e successive occorrente. Salvo ogni altro diritto ragione ed azione. CONCLUSIONI AGGIUNTE: Piaccia alla Corte Ecc. ma Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione. IN VIA PRINCIPALE: Confermare in ogni sua parte la sentenza 17-26 Luglio 1926 del Tribunale di Milano condannando l'appellante Sacconaghi Enea, sia in proprio sia quale comproprietario della Ditta Enea Sacconaghi e Piero Monaco di Milano, a rifondere le spese tutte del giudizio e dei giudizi di appello da liquidarsi dall'Ill. mo signor Estensore della sentenza.

IN LINEA DI STRETTO SUBORDINE: ed ove fosse ritualmente riproposto l'incidente di falso contro il libro giornale che non è prodotto: ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale: 1°) Vero che il cav. Cristoforo Borsani esercitava ed esercita numerose aziende di trasporti industriali, edilizie e agricole. 2) Vero che aveva nel 1920-1921-1922 l'abitudine di tenere nel libro giornale della sua tessitura di Lonate Ceppino di far elencare dal suo ragioniere appostazioni riferentisi ad affari suoi, delle altre aziende e della sua attività privata. 3) Vero che nel trasporto di varie cose proprie del cav. Cristoforo Borsani fra cui il libro giornale della Tessitura di Lonate Ceppino a Legnano sede del Borsani, il detto libro giornale fu smarrito, senza possibilità di rintracciarlo per quante ricerche siansi fatte in proposito.

SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: Deferirsi al cav. Cristoforo Borsani il giuramento suppletivo, sul seguente capitolo: "Giuro e giurando affermo che nel trasporto di cose mie, libri e carte della Tessitura da Lonate Ceppino a Legnano, il libro giornale della Tessitura che fu già esibito davanti questa Corte Ecc. ma andò smarrito e non fu più possibile trovarlo per quante ricerche siansi fatte."

In caso di ammissione dei predetti incumbenti di pro-

va, rinviare causa e parti davanti al Tribunale di Milano; IN MERITO: Deferirsi al Cav. Cristoforo Borsani il giuramento suppletivo sulla seguente formula: "Giuro e giurando affermo che appena dopo la visita al macchinario da parte dell'ing. Santucci e dei due tecnici che l'accompagnavano, il Sacconaghi per telefono mi autorizzò ad offrire alla Officine Elettrochimiche, per il macchinario di cui trattasi, lire octosettantacinquemila, consegna dove e come si trovava senza alcuna responsabilità da parte del venditore pagamento integrale previo al ritiro. Che appena io ricevetti dalle Officine Elettrochimiche Rossi la lettera di conferma della vendita del macchinario, telefonai immediatamente alla Ditta Sacconaghi comunicando l'acquisto e per telefono del pari me ne diede il benestare come rispose alla mia domanda." - Anche in questo caso di ammissione del giuramento di cui sopra rimettersi causa e parti davanti al Tribunale di Milano.

#### FATTO

A.- Come risulta da corrispondenza del 1924 fino da tale epoca la Ditta Sacconaghi Enea, divenuta poi Sacconaghi e Monaco, per compravendita "macchine e forniture industriali" anche usate, era in corrispondenza di affari con il sig. Cristoforo Borsani pro-

prietario della "Tessitura di Lonate Ceppino" (lettera Sacconaghi 14 aprile 1921) e gestore "Trasporti" a Legnano. Con lettera 25 gennaio 1922 Sacconaghi dicendosi di accordo con Monaco chiedeva al Borsani maggiori dettagli "sur una macchina a vapore inglese verticale di 600 KW. accoppiata con alternatore che Borsani aveva disponibile, poichè i soci richiedenti avevano un Cliente che potrebbe seriamente interessarsi dell'acquisto." Con altre due lettere di Sacconaghi 8 settembre e 10 ottobre 1922, egli chiedeva al Borsani altre indicazioni sulla menzionata macchina e sul prezzo ultimo che Borsani poteva fare, compresa la provvigione a lui dovuta, con intesa che "se l'affare si faceva" esso Borsani sarebbe incaricato del trasporto. Raccomandava sollecita risposta perchè l'affare era possibile solochè si fosse trattato prontamente. Venne altra lettera Sacconaghi del 16 stesso con cui si lamentava della mancata risposta di Borsani, a cui chiedeva tutti i dati della macchina, che il ragioniere di Borsani, E. De Bernardi, in assenza del principale forniva, con lettera 19 stesso, indicando che la macchina si trovava presso le Officine Elettrochimiche della Ditta Rossi. Con nota del 15 Novembre Sacconaghi premeva su Borsani pregandolo di

fermare la macchina presso la Ditta Rossi per otto o dieci giorni per dar tempo al Cliente che la voleva comprare e che era la Chatillon, che la voleva collocare a Ivrea, di poterla fare esaminare dai suoi tecnici: richiedeva al Borsani l'impegno scritto della Ditta Rossi a non vendere nel tempo indicato.

Qualche giorno appresso l'ing. Santucci intermediario fra la Rossi e la Chatillon, esaminava sul posto la macchina e la trovava perfetta. Nel 29 stesso Sacconaghi scriveva a Borsani che la stessa macchina doveva essere ulteriormente visitata dall'ing. Santucci e da due tecnici della Chatillon, e raccomandava a Borsani di accompagnarli sul luogo evitando discussioni sul: presso e su dettagli dell'affare.

Soggiungeva: "L'Ingegnere Santucci, che ha già visitato il gruppo, ci comunicava che sarà combinato l'affare "quindi Voi col nostro sig. Sacconaghi DOVRETE POI TRATTARE E DEFINIRE COL DR. ROSSI CIO' CHE SPERIAMO "si potrà fare lunedì o "VENERDI' PROSSIMO."

La macchina fu visitata nel giorno fissato e trovata ottima, ma nulla si combinò perchè uno dei tecnici della Chatillon osservava che essa era <sup>di</sup> troppe grandi dimensioni per poter essere collocata negli stabilimenti a Ivrea; nel che convenne il Santucci, onde l'affare fu pel momento lasciato cadere.

B.- Sosteneva Borsani in questa causa che nel giorno stesso ebbe una telefonata da Sacconaghi al proprio Ufficio, con la quale costui lo incaricava di comprare la macchina della Rossi per L. 175 mila, senza ~~una~~ garanzia per parte del Rossi e con l'intesa che esso Borsani avrebbe lucrato la provvigione e avrebbe eseguito il trasporto. Il Borsani fermava la macchina a tale prezzo con lettera inviata alla Rossi nel 30 novembre 1922 accettata dalla Rossi con sua del 2 Dicembre successivo; ma invitato, il Borsani a ritirare la macchina non lo fece: ciò non fece neppure il Sacconaghi, sebbene sollecitato dal Borsani. Costui allora fu citato dalla ditta Rossi per pagamento del prezzo davanti al Tribunale di Busto Arsizio con citazione 15 febbraio 1925. <sup>I</sup> confermava in appello da altra 23 Luglio 25 agosto successivo condannava il Borsani a pagare il detto prezzo, prima del ritiro della macchina, interessi e spese.

C) Con citazione 25 maggio 1925 il Borsani conveniva davanti al Tribunale di Milano. La Ditta Sacconaghi e Monaco in persona di Enea Sacconaghi, ed esposto quanto sopra e asseverato che egli aveva acquistato la macchina per conto del Sacconaghi che dopo avergliene dato incarico per telefono, non aveva voluto mante-

*Tribunale  
con sentenza 3 marzo  
aprile 1925*

nere l'impegno di pagarla e ritirarla, chiedeva fosse essa Ditta condannata a rileverlo e indennizzarlo dei pagamenti e conseguenze tutte che gli fossero derivate dalla esecuzione della sentenza di condanna subita da esso Borsani di fronte alla Ditta Rossi. Deduceva a sostegno della sua domanda i seguenti capitoli di prova testimoniale: I°) Vero che appena dopo la visita al macchinario da parte dell'ing. Santucci e dei due tecnici che lo accompagnavano, il sig. Sacconaghi per telefono autorizzò il Borsani ad offrire alle Officine Elettrochimiche Rossi per il Macchinario, consegna dove e come si trovava senza alcuna responsabilità da parte del venditore, pagamento integrale previo ritiro. II°) Vero che appena il Borsani ricevette, dalle Officine Rossi, la lettera di conferma della vendita della macchina, comunicò l'acquisto immediato alla Ditta Sacconaghi la quale per telefono rispose dando il benestare. Il Tribunale, con sentenza II-25 dicembre 1925 ammise tale prova a cui il Sacconaghi aveva fatto opposizione: la Corte con altra 7/18 giugno 1926 confermava la detta sentenza.

Escusse hinc-inde a mezzo del Giudice Delegato avv. Meru, il Tribunale con sentenza I7/26 Luglio 1926 accoglieva le istanze del Borsani dichiarando che costui aveva comprato la macchina per la Ditta Sac-

Saconaghi e C. e che costei era tenuta a manlevarlo da tutte le conseguenze del precetto spiccato a Borsani dalle Officine Rossi con atto 16 Luglio 1925 per capitale, interessi e spese, oltrechè ai danni da liquidarsi ed alle spese del giudizio. Appellava la Saconaghi e la Corte disattendendo l'apprezzamento delle prove testimoniali, per la impossibilità di credere al risultato delle conversazioni telefoniche senza essere sicuri che la telefonata a Borsani sul discorso dell'acquisto macchina, fosse stata fatta dall'identica persona del Saconaghi, con sentenza 18-30 Novembre 1926 in riforma dell'appellata sentenza e sospeso di decidere sul merito, ordinava al Borsani di esibire il suo libro giornale per estrarne quanto riguardava la controversia, delegando all'uopo l'estensore Consigliere Avv. Cav. Uff. Le Bersezio. Contro tale sentenza propose il Borsani ricorso in Cassazione, ma questa non pronuncia 13 Aprile - 9 maggio u.s. rigettava il ricorso. In pendenza il Borsani esibiva come da verbale 30 dicembre 1926, al Consigliere Bersezio, assente il procuratore del Saconaghi citato e non comparso, il libro giornale del Borsani intestato alla "Tessitura di Lonate Cepino", debitamente bollato e vidimato, libro che si iniziava e con le prime scritturazioni del gennaio 1922

I 31-11-1923;

con le vidimazioni annullate regolari sotto le date 28-12-1922; 31-12-1924 Rilevava il Consigliere Bersasio che a pag. 38 di detto Registro al numero progressivo 210 leggevasi la seguente annotazione, scritta di seguito senza alcuna apparenza di interpolazione o di correzione: " Clienti - a - corrispondenti "A. Borsani Cristoforo, provvigione spettantegli da E. Sacconaghi per macchina acquistata per conto suo dalla Elettrotecnica dott. Rossi, L. 3500, :3 Dicembre 1922" A pag 196 e in data 6-12-1924, col N. di ordine 622 risulta parimenti regolare la seguente annotazione: "Corrispondenti - a - Cassa Addebito C. Borsani " per rimessa all'avv. Lenzi in conto spese causa "Elettrotecnica Dott. Rossi, per macchina Sacconaghi Lire mille." Dietro provvedimento del Consigliere Delegato in data 30 dicembre stesso provocato dal procuratore del Borsani che voleva all'avversario esibire il libro giornale, comparvero entrambi i procuratori davanti al detto Consigliere in seduta 15 gennaio ; il procuratore del Borsani esibì il libro giornale : e l'avv. Mattoli per Sacconaghi osservò che il libro risultava intestato alla Tessitura di Lonate Ceppino e non conteneva alcun accenno a rapporti fra la ditta Sacconaghi e il Borsani: si riservava di impugnare di falso le registrazioni

fattevi dal Borsani; chiedeva intanto che fosse ordinato il deposito in Cancelleria del libro stesso. Il Consigliere Delegato rigetta la istanza, perchè non potevasi ordinare il deposito senza che precedesse la formale querela di falso. In tali termini fu riportata la causa in udienza 9 novembre u.s. nella quale l'Avv. Mattoli per suo cliente interpellava l'avversario se intendeva valersi del detto libro giornale e chiedeva rinvio della causa per la proposizione della procedura di falso. Il Procuratore del Borsani rispondeva che il libro era andato perduto nel trasporto che il Borsani aveva fatto di tutti i suoi mobili e carte della Tessitura di Lonate Cippeno; che all'istruzione della causa bastava l'estratto del registro depositato in atti e insisteva per il rigetto della domanda di rinvio con ordinarsi la discussione della causa. La Corte rigettava la domanda della Sacconaghi, considerando che le scritturazioni del registro dei commercianti non sono nè atti Pubblici nè scritture private contro cui possa proporsi la inserzione in falso epperò ordinava la discussione della causa che fu spedita sulle conclusioni dei due procuratori in epigrafe riferite.

#### D I R I T T O

A) Il Sacconaghi ripropone la querela di falso con-

tro le scritturazioni riflettenti il contestato affare e risultanti dal libro giornale della Tessitura di Lonate Ceppino di pertinenza del Borsani, chiedendo che costui debba rispondere alla interpellanza fattagli per sapere se vogliasi o meno servire delle dette scritturazioni. A sostegno rileva il Sacconaghi fra l'altro "che potendosi impugnare di falso sia "gli atti di stato civile che gli atti pubblici, tanto più impugnabile un libro commerciale tenuto dalla "parte che è perciò suscettibile di ogni alterazione e interpolazione." Il richiamo è assurdo come è assurdo il paragone fra le scritturazioni che il commerciante fa nei suoi libri o personalmente od a mezzo di suoi dipendenti, e l'atto pubblico, essendo i due documenti assolutamente inconfondibili, per le loro caratteristiche anche troppo note. Al contenuto dei libri del commerciante, anche se regolarmente tenuti, si può credere e non credere; essi libri comunque tenuti possono far fede contro di lui se egli sia in esso riconosciuto debitore (art. 48 e 50 Cod. Comm.) L'atto pubblico invece fa fede piena della convenzione delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti alla sua presenza esso per il sigillo e la impronta della pubblica fede di cui è rivestito, resiste fino alla iscrizione in falso;

Senza di che la sua consistenza potrebbe per futili motivi e specie per pentimento e mala fede delle parti, ad ogni momento venire compromessa. Ed anche gli atti dello Stato Civile che sono fra i più importanti che nella vita si conoscono sono espressamente considerati atti pubblici e sono soggetti a questa norma (art. 363 e 1317 Cod. Civ.) Ma le scritturazioni dei commercianti non sono atti pubblici; e non sono neppure scritture private che possono far fede fra le parti perchè a essere tale una scrittura deve essere riconosciuta da quello CONTRO cui si PRODUCE come propria o DA LUI SOTTOSCRITTA COME DEBITORE (art. 1329 Cod. Civ.) essendo evidente che se un tizio si costituisce con proprio scritto e propria sottoscrizione creditore di altri, il suo scritto non è una PRIVATA SCRITTURA NEI SENSI DI LEGGE ma un ATTO DI IATTANZA che a danni di altri non può produrre una giuridica pretesa. Così le scritturazioni dei commercianti fatte da loro a proprio favore, nei libri che sono obbligati a TENERE affine di potere dimostrare in qualunque tempo e specie in caso di dissesto - la storia cronologica e la vita della loro azienda. Esse POSSONO preconstituire la PROVA delle obbligazioni che all'azienda si RIFERISCONO; ma da esse non emerge quella decisiva dell'atto pubblico o della scrittura pri-

vata, contro i quali è solo possibile la iscrizione di falso ove di ciò concorrono gli estremi. Se ne resta persuasi considerando che la legge ove parla della procedura di iscrizione in falso si riferisce sempre ad un "documento" (art. 296 e segg. Cod. Proc. Civ.) volendo riferirsi o ALL'ATTO PUBBLICO O ALLA SCRITTURA = RAZIONE PRIVATA; e che il CODICE PENALE PUNISCE IL FALSO IN ATTO PUBBLICO CHE SIA FORMATO O ALTERATO DA PUBBLICO UFFICIALE O DA PRIVATO, E LA FORMAZIONE E ALTERAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA, riferendosi sempre a questi tipi di ATTI disciplinati o menzionati nel Codice o in altre leggi (art. 275 e 280 Cod. Pen.) ma non contempla il caso di FALSITA' DI SCRITTURAZIONI IN LIBRI COMMERCIALI. Queste scritturazioni possono essere piene di menzogne, possono anche essere al tutto <sup>non</sup> vere, perchè il commercio molto spesso di artifici e di trucchi si alimenta; epperò la legge anche senza la prova contraria ha facoltizzato il Giudice a diffiderne ed a non credervi, specie se si tratta di registrazioni di libri di mediatori la cui forza PROBANTE dipende non da considerazioni obbiettive delle stesse ma dal PRUDENTE ARBITRIO DEL MAGISTRATO (Art. 52 Cod. Comm.) Si può osservare in contrario che l'art. 860 prevede e punisce la FALSIFICAZIONE E ALTERAZIONE dei libri in cui il commerciante sia

incorso; ma si tratta nel caso di una figura specialis-  
sima di bancarotta fraudolenta nella quale il COMER-  
CIANTE FALLITO sia caduto con gli atti indicati per ~~la~~  
frodeare i diritti della massa col riconoscersi falso de-  
bitore di somme non dovute o in altro modo. La specie  
esula dal fatto in esame in cui il Borsani si riconobbe  
CREDITORE della medesima FACENDO LA RELATIVA ANNOTA-  
ZIONE REGOLARISSIMA a mezzo proprio o DEL SUO DIPENDEN-  
TE in un libro tenuto pure REGOLARMENTE e come di legge  
bollato e VIDIMATO.

Onde la Corte trova giusta la risoluzione dell'inciden-  
te decisivo nel senso che le scritturazioni nei libri  
dei commercianti ove non contengano un riconoscimento  
di debito sottoscritto dal titolare, non possono consi-  
derarsi scritture private, ma mezzi di prova che possono  
combattersi non con la ~~vera~~ iscrizione in falso ma con  
la prova contraria.

B.- Nel merito, la Corte non può, anche date le tre pre-  
cedenti sentenze, fare a meno dal rilevare che il  
comportamento del Borsani nell'affare contestato e  
la condotta di tutta la causa, hanno dello strano e  
dell'antitetico con ciò che in questi casi suole e  
deve accadere nelle varie vicende della vita.

Egli trattò l'affare della macchina per lettere, ri-  
ceivendo sempre gli ordini scritti dal Sacconagli che

in cosa di tanta gravità voleva concludere ed obbligarci per iscritto.

Egli per Sacconaghi fermò la macchina presso le Officine Rossi per dieci o quindici giorni verso la fine del Novembre 1922 per dare tempo alla Chatillon di verificarla come fece prima a mezzo dello ingegnere Santussi e poi dei tecnici della Chatillon stessa. La visita fu effettuata nel 29 stesso mese ed ebbe esito negativo perchè l'ing. Morandotti constatò che la macchina era troppo grande per la capienza minore della fabbrica di Ivrea in cui doveva essere installata. Ebbene, dopo tale esito negativo che soprattutto interessava il Sacconaghi, il Borsani riceve dal Sacconaghi una telefonata per l'acquisto della macchina per L.175'000,- ed alla telefonata assistono i suoi dipendenti rag. De Bernardi e Bonadio e l'estraneo Sangalli che riferiscono esattamente avere appreso che chi telefonava era il Sacconaghi la cui prima chiamata era stata dal De Bernardi raccolta e raccontano gli estremi del contratto ripetute dal Borsani nelle risposte. Riferisce il De Bernardi anche che Borsani subito fece in base al colloquio redigere una lettera con cui fermava in nome proprio la macchina presso il Rossi, lettera che fu dal Bonadio portata alla stazione di Legnano per essere consegnata

ad un incaricato del Rossi che partiva a Milano.  
Racconta il De Bernardi che dopo qualche giorno  
il Rossi dette l'assenso scritto alla vendita, assenso  
che il Borsani avrebbe telefonato a Sacconaghi rice-  
vendo il benestare. Il Tribunale pur dubitando della  
stranezza e poco verosimiglianza del racconto credet-  
te a codesti testimoni, anche per riflesso che Sangal-  
li era un estraneo che non aveva nessuno interesse a  
mentire per favorire il Borsani. Non ci credette la  
Corte lasciando comprendere bene che essa non poteva  
prestare fede alla telefonata da parte del Sacconaghi  
posto che costui caduta la combinazione con la  
Chatillon, non aveva più motivo di coltivare l'acqui-  
sto, e perchè analogamente a quanto succede nei con-  
tratti per telegrammi, per prestare fede al contenu-  
to di una telefonata fatta da un terzo, bisogna esser  
sicuri della IDENTITA' DI QUESTO TERZO. Disse che ciò  
non constava dalle prove escusse e per sopperire al-  
la mancanza di prova tranquillante, trattandosi di  
una casa commerciale, ordinò la produzione del li-  
bro giornale del Borsani per estrarne quanto riguar-  
dava la controversia. Il Borsani ha esibito il li-  
bro giornale della Tessitura di Lonate Ceppino e  
non quello della sua azienda "di trasporti di Legnano"  
risultante dalla intestazione della sua corrisponden-

sa e perciò Sacconaghi verrebbe dire che il Borsani non abbia ottemperato all'ordine della Corte.

Ma ciò non pare alla Corte sia perchè Sacconaghi finge di ignorare che Borsani possedesse questa Tessitura mentre come evincesi da lettera Sacconaghi , 14 aprile 1921 egli vendeva al Borsani ~~materiali~~ materiale per la detta Tessitura: sia perchè nessuno impediva al Borsani di considerare i trasporti di Legnano come Azienda concomitante con la Tessitura, conglobando le due contabilità o tenendole separate sia pure in libro giornale unico. Fatto si è che il libro risulta regolarmente tenuto e nello stesso si legge Borsani nel 3 dicembre 1922, ricevuto il benestare dal Sacconaghi alla adesione Rossi, vi scrisse l'annotazione relativa alla sua provvigione del 22% su Lire 175 mila corrispondente a L. 3'500.-

Tale fatto accrediterebbe il racconto telefonico come vero o per lo meno come verosimile; in quanto bisognerebbe pensare a pazzia improvvisa del Borsani od eccessiva o colposissima sua precipitazione per supporre che egli, solo per lucrare la provvigione, si prendesse sopra le proprie spalle il carico dell'acquisto.

La scritturazione quindi serve a colorire se non a sorreggere al tutto la sua tesi. Viceversa quando il Borsani è citato, mai si ricorda di avere comprato per

Sacsonagli. Era invece naturale farlo chiamare in causa per costringerlo al rilievo: ciò non fa Borsani che citato dalla Rossi eccepisce che mancavano certi pezzi alla macchina, mentre essa risultava collaudata come ottima ed era stata venduta nello stato in cui si trovava. Si può dire secondo la tesi da lui sempre tenuta che la difesa e condotta di una causa non sono atti di parte ma di legale; e la cosa è anche scusabile: ma non si può essere avveduti e nemmeno ordinari commercianti se non si sa che il commissionario, quale figurava Borsani nella faccenda, può scaricarsi sul committente per tutte le conseguenze dell'affare, perchè sebbene in nome proprio contrae per CONTO DI LUI.

C.- Tuttavia anche con queste premesse resta vero che Borsani qualche prova del suo assunto l'ha dato, tanto è vero che alle sue prove il Tribunale credette. Bene è che di esse dubitò la Corte perchè aveva dei dubbi sulla loro veridicità e più sulla loro decisezza. Disse la Corte che in materia civile la causa sarebbe stata perduta per Borsani: trattandosi però di causa commerciale, restava l'appiglio dell'esibizione del Libro-giornale da imporsi al Borsani, che poteva eliminare quei dubbi. Anche qui si presenta per parte Borsani un'altra stranezza: invece di af-

frettarsi ad esibire il libro-giornale alla giustizia preferisce ricorrere in Cassazione per fare annullare l'ordine della Corte, cui eragli facile obbedire se aveva il libro in regola.

D'altra parte il libro fu finalmente esibito ed il Consigliere Bersezio dopo minuto esame controllo constatò che era regolarmente tenuto. Lo richiede oggi il Sacconaghi ma il Borsani risponde che esso si è perduto nello sgombero dei mobili ed effetti della Tessitura di Lonate che egli avrebbe venduto; altra <sup>2</sup> normale circostanza che deporrebbe assai male contro di lui se non esistesse il verbale esattissimo del Consigliere Bersezio che le scritturazioni egregiamente riprodusse.

Con questi rilievi che si impongono dall'esame delle carte, non può allo stato accogliersi la domanda di rilievo del Borsani perchè anche con la produzione del libro giornale in cui è scritto un atto di mediazione occasionale e non di mediatore effettivo, la prova da lui offerta non basta a tranquillare la coscienza della Corte che resta come prima pervasa da ~~ricchezze~~ dubbiezze. Certo si è tuttavia che non-ostante tali dubbiezze, le prove da lui versate in causa sono qualchecosa di più della prova contraria fatta dal Sacconaghi. Anzi il teste Santucci risulta

favorevole alla Tesi Borsani, perchè egli disse che nonostante fosse caduta la combinazione Sacconaghi-Chastillon il primo abbia potuto dare l'ordinazione al Borsani coll'idea di poter collocare la macchina presso altro cliente. Tale è il senso del depono Santucci e gli si può prestar fede per giustificare la strana e improvvisa telefonata. Se poi si pensa che la Corte nel suo precedente giudizio voleva trarre qualche elemento di persuasione dal libro-giornale del Borsani, essendo questo favorevole alla tesi di lui, tal fatto introduce nella causa almeno una presunzione a suo vantaggio. A rendere salda la presunzione e a completare la manchevolezza della prova ritiene la Corte di fare appello alla sua coscienza del Borsani, invitandolo a giurare in base all'art. 1374 Cod. Civ. sulla verità o meno dei fatti posti a base della sua domanda. Egli li ha asseriti come veri; non li ha provati del tutto; della loro verità piena e incondizionata assume intera la responsabilità di fronte alle sue credenze religiose e davanti alla giustizia siccome detta la formula di legge. Adottandosi tale mezzo di prova la causa va ritenuta ed ogni pronuncia va rimessa al definitivo.

P. Q. M.

LA CORTE: ritenuta la causa, e rimessa al defini-

tivo ogni giudizio sul merito e sulle spese deferisce

al Borsani il seguente giuramento suppletorio ;

a) "Io Borsani Cristoforo giuro e giurando affermo

"essere vero che una sera nel Novembre 1922 dopo la

"visita negativa alla macchina per parte dei tecnici

"della Chatillon , abbia ricevuto dal Sacconaghi e

"proprio da lui , presente i testi scritti in causa

"una telefonata in cui mi si incaricava di comprare

"dalle Officine Rossi per conto di esso Sacconaghi

"la macchina rifiutata dalla Chatillon per il prezzo

"di L. 175 mila con la mediazione a mio favore

"del 2%. b) "Essere vero che io dopo essermi accertato

"per telefono dell'identità della persona del Sacco-

"naghi redassi una lettera alle Officine Rossi per

"fermare la macchina al detto prezzo, lettera che per

"mezzo del mio dipendente Bonadio o altro, spedii

"alla stazione di Legnano per consegnarla a incari-

"cato della Rossi che partiva per Milano." c) "Vero

"che avuta l'adesione delle Officine Rossi alla com-

"pravendita per detto prezzo feci o feci fare la re-

"lativa annotazione nel libro giornale della mia Tes-

"situra, dando della adesione notizia al Sacconaghi

"che mi dette a sua volta il suo benestare."

Rimette le parti davanti al Presidente di questa Sez-

zione perchè fissi il giorno in cui in pubblica udien-

sa il giuramento sarà prestato o rifiutato.

Così deciso in Milano dalla Sez. 3 della R. Corte  
d'Appello in Camera di Consiglio il 11 Dicembre 1928  
anno VII°. Firmati L. Balestricri, Rognoni, Cintura  
Lei Spano Est. Pontana - Gennaro.

Publicata avanti la 3 Sez. della Corte d'Appello di  
Milano all'udienza del 19 dicembre 1928 anno VII°  
Il Cancelliere della Sezione -fto Gennaro.

*Assunta il  
15 luglio 1929*

## Suprema Corte di Cassazione del Regno

### RICORSO

del sig. ENEA SACCONAGHI, tanto in proprio che quale legale rappresentante della Ditta Enea Sacconaghi e Piero Monaco, di Milano, assistito e difeso dagli avvocati Dino Mattoli e Pier Francesco Corsetti, e presso quest'ultimo in Roma - Corso Umberto I, 184 - elettivamente domiciliato

### CONTRO

il sig CRISTOROFO BORSANI di Legnano

### PER ANNULLAMENTO

della sentenza resa tra le parti in data 11 - 19 dicembre 1928 dalla R. Corte d'Appello di Milano Sezione Terza.

### F A T T O

Con atto 25 maggio 1925 uff. giud. Mazza il signor Cristoforo Borsani di Legnano conveniva innanzi al Tribunale di Milano l'attuale ricorrente sig. Enea Sacconaghi.

Esponeva il Borsani con tale atto che esso istante « il giorno 30 « novembre 1922 trattava per conto ed esclusivo interesse della Ditta « Enea Sacconaghi con la Soc. An. Officine Elettrochimiche Dott. Rossi « l'acquisto di una macchina a vapore con alternatore senza caldaia per « il prezzo di L. 175.000 da pagare prima del ritiro così come e dove

« trovavasi; che in virtù dell'offerta scritta come sopra l'istante chie-  
« deva conferma alla Soc. An. Officine Elettrochimiche dott. Rossi en-  
« tro il 4 dicembre, specificando mandato aver dato per tal giorno affi-  
« damento al compratore (?!) e la Società suddetta ne confermava la  
« proposta con lettera 2 dicembre successivo; che il sig. Enea Sacco-  
« naghi, dopo aver fatto impegnare il richiedente nell'acquisto allo  
« scopo speculativo di ricavarne la differenza tra il prezzo d'acquisto  
« e quello di rivendita, tanto da aver dato le istruzioni più opportune  
« e necessarie per la visita che avrebbe fatto l'acquirente ed aver pre-  
« cisato al richiedente la mediazione che gli sarebbe spettata » (sic: qui  
il periodo si arresta, ma la colpa non è... del ricorrente); « che, fallite  
« le trattative per la rivendita della macchina, il signor Sacconaghi si  
« sottraeva agli obblighi del pagamento e della consegna, adducendo  
« speciosi pretesti ».

Ciò detto sui precedenti, aggiungeva il signor Borsani nell'atto  
stesso che « frattanto la Soc. An. Officine Elettrochimiche dott. Rossi  
« chiamava in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio, con cita-  
« zione 15 febbraio 1925, l'istante per sentirlo condannare al ritiro  
« della macchina e relativo pagamento d'acquisto insieme con gli inte-  
« ressi di mora e le spese di diritto; che il Tribunale di Busto Arsizio  
« con sentenza 3 marzo-17 aprile del corrente anno condannava il ri-  
« chiedente all'immediato pagamento di L. 175.000 oltre gli interessi  
« di mora precettati in L. 20.416,45, con avvertimento del ritiro della  
« macchina entro il termine di giorni 15 dal dì dell'avvenuta notifica-  
« o in difetto di farla depositare od anche vendere per conto e in dan-

« no del richiedente; che la predetta sentenza oltre di essere stata no-  
« tificata al domicilio eletto del richiedente il giorno 11 maggio 1925  
« etc. veniva successivamente insieme col precetto notificata alla resi-  
« denza reale dell'istante.... *omissis*..; che da tale sentenza potendo  
« derivare al richiedente grave pregiudizio e gravi danni dei quali è  
« tenuto ad esserne dichiarato responsabile il signor Enea Sacconaghi  
« tanto in nome che quale comproprietario e titolare della Ditta Enea  
« Sacconaghi di Enea Sacconaghi e Piero Monaco per l'ammontare.....  
« *omissis*... ».

Per questi motivi, il signor Borsani chiedeva che volesse il Tri-  
bunale di Milano « condannare il signor Enea Sacconaghi nella duplice  
« qualità sopra spiegata a tenere indenne e sollevato il richiedente del  
« pagamento di L. 175.000 oltre gli interessi commerciali di mora  
« precettati a suo danno in L. 20.416,65, delle spese consequenziali della  
« sentenza e di qualunque altro danno possa al richiedente derivare per  
« fatto e colpa del signor Enea Sacconaghi, dichiarando e ritenendo che  
« la vendita della macchina fatta dalla Soc. An. Off. Elettrochimiche  
« dott. Rossi al richiedente fu per conto ed interesse esclusivo della  
« Ditta Sacconaghi Enea alla quale incombe l'obbligo del ritiro e del  
« pagamento della macchina. Salvo al richiedente il diritto della me-  
« diazione appartenente all'istante per la vendita che si riserva integro  
« ed impregiudicato. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione nella  
« più ampia e generale forma ».

Costituitosi il contraddittorio, il signor Borsani precisava che l'af-  
fermato ordine di acquisto della macchina *de quo* gli era stato dato tele-

fonicamente dal signor Sacconaghi il giorno 30 novembre 1922: e deduceva su tale circostanza prova testimoniale.

Per sua parte il signor Sacconaghi contestava energicamente l'espositiva di fatto dell'attore. Sulla base di numerosa corrispondenza, ritualmente prodotta, egli ~~pretendeva~~<sup>esponete</sup> di avere coltivata una semplice trattativa — auspice e mediatore il Borsani — per l'eventuale acquisto della macchina in questione. Tale trattativa era però caduta per il mancato gradimento all'acquisto da parte della Società industriale (Soie de Châtillon) cui la macchina era destinata. Il Sacconaghi negava pertanto nel modo più reciso di avere mai date disposizioni al sig. Borsani di acquistare la macchina per suo conto: rilevava che l'asserito ordine telefonico del giorno 30 novembre sarebbe stato in piena e stridente contraddizione con una sua lettera del giorno precedente — anch'essa prodotta — e con il fatto che egli aveva ottenuto dalle Officine Rossi una opzione all'acquisto della macchina, opzione ancora lontana dalla scadenza: sottolineava l'assurdità che un negozio così importante si fosse concluso senza una riga di conferma scritta, mentre almeno venti lettere erano state scambiate per la preparazione dell'affare, di poi andato a male: additava nel contegno del signor Borsani — che aveva acquistata la macchina in nome proprio, mentre ora trovavasi comodo di qualificarsi come mediatore, e che aveva direttamente resistito alle domande giudiziali delle venditrici Officine Chimiche dott. Rossi — la migliore e più evidente conferma delle sue affermazioni.

E chiedeva pertanto di essere assolto da tutte e da ciascuna delle domande attrici.

Assegnata la causa *q* sentenza su tale contrasto delle parti, il Tribunale di Milano Sezione Terza — con decisione 11-26 dicembre 1925 — differita ogni altra pronuncia sul merito e sulle spese — ammetteva la prova testimoniale dedotta dall'attore e diretta ad accertare: « 1.) che, « appena dopo la visita al macchinario da parte dell'ing. Santucci e dei « due tecnici che lo accompagnavano, il signor Sacconaghi PER TELE- « FONO autorizzò il Borsani ad offrire alle Officine Elettrochimiche « dott. Rossi per il macchinario L. 175.000, consegna dove e come si « trovava, senza nessuna responsabilità da parte del venditore, paga- « mento integrale previo del ritiro; 2.) che appena il Borsani ricevette « dalle Officine Elettrochimiche Rossi la lettera di conferma della ven- « dita della macchina, comunicò l'acquisto immediatamente alla Ditta « Sacconaghi, la quale per telefono rispose dando benestare ».

Appellava da questa sentenza il Sacconaghi, insistendo sull'*q* inverosimiglianz*q* delle prove ammesse dal Tribunale e sulla loro contraddittorietà con i documenti acquisiti alla causa: e segnalando la incongruenza e la pericolosità di deposizioni testimoniali sul contenuto di conversazioni telefoniche necessariamente sottratte alla diretta cognizione dei testimoni da escutere.

E la Corte di Milano, Sezione Terza, con decisione 7-18 giugno 1926, riconosceva esplicitamente « essere poco verosimile, poco probabile che la conclusione dell'affare sia avvenuta nel modo che vorrebbe il Borsani, veramente troppo spiccio e sbrigativo, e contrario « — oltrechè alle precorse trattative — anche all'uso commerciale, con « forme al quale la comunicazione telefonica è di solito destinata a

« preparare l'affare, che rimane poi definito in forma ben altra e più  
« sicura ». E riconosceva ancora, secondo l'assunto del Sacconaghi,  
« che il telefono per la sua stessa struttura è un assai difficile mezzo di  
« prova. Anzi non è in grado di formarne alcuna, che sia almeno se-  
« riamente apprezzabile, eccettuatine quei pochi casi, almeno non ordi-  
« nari, in cui o per le disposizioni dell'apparecchio o per accidentalità  
« sopravvenute nel suo funzionamento o perchè la comunicazione ha  
« potuto venire tosto rifiuta in iscritto, non sia il contenuto stato sottratto  
« al sindacato dei terzi, che verrebbero così sentiti come testi ».

Pure, dopo queste sagge premesse che avrebbero dovuto condurla  
a ben diversa pronuncia, la Corte di Milano finiva con il confermare  
l'appellata sentenza del Tribunale.

Si assumevano pertanto le prove testimoniali dedotte dal Borsani:  
dopo di che, riassunta la causa, il Tribunale di Milano con ~~una~~ senten-  
za 17-26 luglio 1926 giudicava sufficientemente dimostrato l'asserto del-  
l'attore signor Borsani e accoglieva le domande tutte da questi spiegate  
con l'atto introduttivo del giudizio, di cui sopra si è detto.

Ma la Corte di Milano, ritualmente investita della causa ~~in~~ gravame  
del Signor Sacconaghi — e conoscendo della causa stessa con sentenza  
18-30 novembre 1926 — si mostrava di ben diverso parere. Sottoposte  
ad un vaglio diligente le prove testimoniali assunte, esse le dichiarava  
assolutamente irrilevanti.

E così proseguiva: « L'insufficienza delle prove *trarrebbe a pro-*  
« *clamare non sussistente il diritto accampato dal Borsani...* A dive-  
« *rsa conclusione non sarebbe del resto dato venire, quando si ver-*

« sasse in rapporto di natura civile, in cui altra prova amminicolare  
« non sarebbe invocabile per sovvenire alla manchevolezza di quelle  
« raccolte. In un rapporto invece commerciale, come lo è il presente,  
« dove per di più commercianti sono entrambi i contraenti, esiste tut-  
« tavia ancora la possibilità di fare sussidiario ricorso al libro-giornale  
« del Borsani che, se regolarmente tenuto, dovrebbe contenere la me-  
« moria dell'operazione da lui compiuta in proprio e non come media-  
« tore non avendo egli in altra qualità che in proprio trattato con la  
« Ditta per l'acquisto della macchina, nè in altra veste avendone que-  
« sta accettata la proposta al punto che, sopravvenutane la inadem-  
« pienza, è soltanto a lui che la ditta è ricorsa ed è contro di lui che  
« promosse l'azione. Avesse però anche il Borsani creduto di trattare  
« in qualità di mediatore, pure allora la produzione del giornale re-  
« cante nel modo più particolareggiato giorno per giorno registrate tutte  
« le condizioni delle vendite e tutte le operazioni fatte col suo ministero,  
« e così quella in esame, se avvenuta, potrebbe egualmente come nell'al-  
« tro caso e con eguale effetto eseguirsi, dato l'obbligo della corrispon-  
« dente tenuta di quel libro in modo regolare da parte del mediatore,  
« e data l'equivalente facoltà nel giudice di ordinarne anche d'ufficio  
« l'esibizione per estrarvi quel tanto che possa interessare la causa ».

Per tali considerazioni la Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'appellata sentenza, sospeso ogni altro giudizio, ordinava al Borsani la esibizione del libro giornale da lui tenuto per estrarne quanto riguardasse l'attuale controversia.

E la decisione era vanamente impugnata per cassazione dal signor

Cristoforo Borsani. Questa Suprema Corte Sezione Seconda civile riggettava infatti — con sentenza 13 aprile-9 marzo 1928 — il ricorso Borsani, condannando il ricorrente nella perdita del deposito e nelle spese del giudizio.

Ma già il Borsani, certo consapevole della infondatezza del suo ricorso alla Suprema Corte, si era fatto ad eseguire a suo modo la sentenza della Corte di Milano.

E così in data 30 dicembre 1926, in assenza del Sacconaghi e del suo procuratore **non citati** *come risulta dallo stesso verbale di esibizione* (cfr. fascicolo ultimo giudizio appello), egli presentava al consigliere delegato cav. uff. Bersezio il libro giornale di una sconosciuta... Tessitura di Lonate Ceppino, facendone estrarre le due seguenti postazioni: « in data 3 dicembre 1922 - Clienti a corrispondenti. - A Borsani « Cristoforo, provvigione spettantegli da E. Sacconaghi per macchina « acquistata per conto suo dalle elettriche dott. Rossi lire tremilacinquecento; in data 6 dicembre 1924. Corrispondenti a Cassa, « Addebito C. Borsani per rimesse all'avvocato Leone in conto spese causa « Elettriche dott. Rossi per macchina Sacconaghi lire mille ».

La prosecuzione dell'incombente era poi rinviata al 13 gennaio 1927. Di ciò reso finalmente edotto, comparve il procuratore del signor Enea Sacconaghi il quale si rendeva immediato conto che le pretese appostazioni contabili invocate dal signor Borsani erano il **prodotto di un falso**: falso compiuto attraverso la sostituzione e la interpolazione di nuove scritturazioni ed altre già esistenti.

Il procuratore del signor Sacconaghi dichiarava pertanto di riser-

varsi « di impugnare di falso le registrazioni di cui all'estratto » e chiedeva per intanto che il signor Consigliere delegato volesse ordinare il deposito del libro giornale prodotto presso la cancelleria della Corte. Sulla naturale opposizione del signor Borsani, il Consigliere delegato emetteva il seguente provvedimento: « Ritenuto che fino a quando non « sia stata proposta formalmente querela di falso, non vi è luogo a « provvedere sulla istanza dell'avvocato Mattoli, istanza che del resto « non è proponibile nella presente fase del giudizio ed a cui il Consigliere delegato per tutt'altro oggetto non avrebbe facoltà di provvedere, dichiara non potersi accogliere la istanza di cui sopra » (cfr. fascicolo ultimo giudizio appello).

In queste condizioni la causa veniva riassunta innanzi alla Terza Sezione della Corte di Milano. E tosto il procuratore del Sacconaghi presentava al procuratore del Borsani comparsa d'interpello, ai sensi dell'art. 298 codice di rito, per conoscere se il Borsani intendesse o meno valersi in causa del prodotto libro giornale della Tessitura di Lonate Ceppino.

A tal domanda il procuratore del Borsani, avv. Mario Paternò, si guardava bene dal rispondere sino a che — *dopo un intero anno di rinvii* — la causa venne all'udienza del 27 giugno 1928 cancellata dal ruolo (cfr. certificato della Cancelleria della Corte d'Appello di Milano, prodotto in questo giudizio).

Improvvisamente, con atto 13 settembre 1928 uff. giud. Migliucci, la causa era riassunta dal Borsani, a mezzo di un nuovo procuratore, l'avv. Mario Segre. E questi provvedeva al deposito dei documenti

perchè la causa fosse spedita all'udienza del 9 novembre 1928.

Comparso in quel giorno innanzi alla Corte, il procuratore del Sacconaghi rinnovava nella prima parte dell'udienza rituale inter-  
pello al nuovo procuratore del signor Borsani perchè dichiarasse se il  
suo cliente intendeva valersi o meno del prodotto libro giornale della  
Tessitura di Lonate Ceppino: e contemporaneamente insisteva presso  
S. E. il Presidente perchè, facendo luogo a quanto disposto dall'arti-  
colo 42 del R. D. 31 agosto 1901 sulla riforma del procedimento som-  
mario, rinviasse la causa ad altra udienza, e stabilisse i termini ante-  
riori ad essa per la risposta dell'interpellato e per la proposizione della  
querela di falso.

Ma, tra la generale meraviglia, il Presidente della Corte respingeva  
una così legittima istanza, mentre il procuratore del Borsani — fatto  
forte dell'inopinato e assolutamente inspiegabile contegno del Presiden-  
te — si rifiutava persino di... ricevere la comparsa d'interpello che  
il procuratore del Sacconaghi gli presentava a sensi dell'art. 298 del  
codice rituale.

Di tanto sorgeva allora incidente formale dinanzi al Collegio. E la  
Corte di Milano, Sezione Terza, giudicando « sulla domanda di rinvio  
« chiesta dal rappresentante del Sacconaghi Enea, alla quale si è oppo-  
« sto il rappresentante del Borsani avvocato Segre » così pronunciava:  
« La Corte — sull'incidente sollevato dall'appellante — osserva che  
« *le annotazioni sui libri di commercio non costituiscono scritture pri-  
« vate, ma semplicemente mezzi di prova a favore o contro chi li scri-  
« ve. Pertanto non sono impugnabili mediante querela di falso, ma solo*

« possono essere contrastate con le prove contrarie. Perciò respinge  
« l'incidente, e ordina procedersi oltre nella discussione della causa ».

A seguito di tale provvedimento (già denunciato per Cassazione)  
la causa era assegnata a sentenza.

E la Corte — giudicandone con sentenza 11-19 dicembre 1928 —  
così pronunciava: « Ritenuta la causa, e rimesso al definitivo ogni giu-  
« dizio sul merito, deferisce al Borsani il seguente giuramento supplet-  
« torio:

« a) Io Borsani Cristoforo giuro e giurando affermo essere vero  
« che una sera nel novembre 1922 dopo la visita negativa alla macchina  
« per parte dei tecnici della Chatillon, abbia ricevuto dal Sacconaghi e  
« proprio da lui, presenti i testi sentiti in causa, una telefonata in cui  
« mi si incaricava di comprare dalle Officine Rossi per conto di esso  
« Sacconaghi la macchina rifiutata dalla Chatillon per il prezzo di li-  
« re 175 mila con la mediazione a mio favore del 2%. b) « Essere vero  
« che io dopo essermi accertato per telefono dell'identità della persona  
« del Sacconaghi redassi una lettera alle Officine Rossi per fermare la  
« macchina al detto prezzo, lettera che per mezzo del mio dipendente  
« Bonadio o altro, spedii alla stazione di Legnano per consegnarla a  
« incaricato della Rossi che partiva per Milano ». c) « Vero che avuta  
« l'adesione delle Officine Rossi alla compravendita per detto prezzo  
« feci o feci fare la relativa annotazione nel libro giornale della mia  
« Tessitura, dando della adesione notizia al Sacconaghi che mi dette  
« a sua volta il suo benestare ». « Rimette le parti davanti al Presi-  
« dente di questa Sezione perchè fissi il giorno in cui in pubblica udien-

« za il giuramento sarà prestato o rifiutato ».

Contro una tale sentenza ricorre dinanzi a questa Suprema Corte il signor Sacconaghi, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di diritto:

#### MEZZO PRIMO

*Violazione degli art. 296 e seguenti del Codice di Proc. Civ., 44 e 48 del Codice di Commercio, 1328 e 1329 del Codice Civile — il tutto in relazione all'art. 517, n. 3 del Codice di proc. civ. — Violazione dell'art. 42 del R. Decreto 31 agosto 1901 sul proced. sommario. — Violazione del principio processuale fondamentale del doppio grado di giurisdizione.*

Sbalordita dalla pronuncia della Corte sull'incidente di rinvio del quale si è detto, la difesa Sacconaghi non mancava di riproporre all'atto di spedizione della causa le istanze atte a consentire il regolare svolgimento della propria impugnativa di falso.

E concludeva pertanto in via pregiudiziale e di ordine del giudizio perchè volesse la Corte di Milano « rinviare le parti innanzi al Collegio « a udienza da determinare e stabilire altresì i termini per la risposta « dell'interpellato Cristoforo Borsani e per la eventuale proposizione « della querela di falso ».

Si augurava il patrocinio Sacconaghi che, melius re perpensa, la Corte di Milano sarebbe ritornata sul singolare avviso già espresso, e <sup>gli</sup> avrebbe consentito l'esercizio di un suo fondamentale diritto di difesa.

Ma la Corte insisteva invece nel suo atteggiamento.

Per la sentenza denunciata « le scritturazioni dei denunciati non

« sono atti pubblici, e non sono neppure scritture private che possano  
« far fede fra le parti: perchè a essere tale una scrittura deve essere rico-  
« nosciuta da quello contro cui si produce come propria, o da lui sotto-  
« scritta come debitore (art. 1320 cod. civ.) essendo evidente che se un  
« tizio si costituisce con proprio scritto e propria sottoscrizione credi-  
« tore di altri, il suo scritto non è ~~atto~~ privata scrittura nei sensi di  
« legge ma un atto di iattanza che a danni di altri non può produrre  
« una giuridica pretesa. Così le scritturazioni dei commercianti fatte  
« da loro a proprio favore, nei libri che sono obbligati a tenere affine  
« di potere dimostrare in qualunque tempo e specie — in caso di dis-  
« sesto — lo storia cronologica e la vita della loro azienda. Esse pos-  
« sono preconstituire la prova delle obbligazioni che all'azienda si rife-  
« riscono, ma da esse non promana quella decisiva dell'atto pubblico  
« o della scrittura privata, contro i quali è solo possibile la impugnazione  
« di falso ove di ciò concorrano gli estremi. Se ne resta persuasi consi-  
« derando che la legge ove parla della procedura di iscrizione in falso  
« si riferisce sempre ad un « documento » (art. 296 e segg. cod. proc.  
« civ.) volendo riferirsi o all'atto pubblico o alla scrittura privata; e  
« che il codice penale punisce il falso in atto pubblico che sia formato  
« o alterato da pubblico ufficiale o da privato, e la formazione e alte-  
« razione della scrittura privata, riferendosi sempre a questi due tipi  
« di atti disciplinati o menzionati nel codice o in altre leggi (art. 275  
« e 280 cod. pen) ma non contempla il caso di **falsità di scrittu-  
« razioni commerciali**. Queste scritturazioni possono essere piene  
« di menzogne; possono essere anche al tutto non vere, perchè il com-

« mercio molto spesso di artifizi e di trucchi si alimenta; epperò la legge anche senza la prova contraria ha facoltizzato il Giudice a diffidarne ed a non credervi, specie se si tratta di registrazioni di libri di mediatori la cui forza probante dipende non da considerazioni obiettive delle stesse ma dal prudente arbitrio del magistrato (art. 52 Cod. Com.), Omissis . . . . .

« Onde la Corte trova giusta la risoluzione dell'incidente deciso nel senso che le scritturazioni nei libri di commercianti ove non tengano un riconoscimento di debito sottoscritto dal titolare, non possono considerarsi scritture private, ma mezzi di prova che possono combattersi non con la iscrizione in falso ma con la prova contraria »

\* \* \*

Senonchè la tenacia della Corte nel difendere il suo errore, non vale a cancellare l'errore stesso e serve forse a metterlo in luce anche più evidente.

Infatti, come abbiamo detto nel nostro ricorso contro il provvedimento reso dalla Corte in sede di incidente di rinvio, è risaputo e pacifico che i libri di commercio sono precisamente *scritture private unilaterali*.

Il codice patrio ne parla appunto al Libro III, Titolo IV, Capo V, Sezione I, paragrafo II intitolato « Delle scritture private » (art. 1328-1329 cod. civ.). E scritture private li definiscono il *Mattirolo* (Trattato, vol. III, pag. 287). *N. Coviello* (Manuale di diritto civile, I. 3ª edizione, pag. 174, pag. 529), *Bernardi*.

Quest'ultimo (Delle querele civili di falso, pag. 28-29) scrive te-

stualmente che « sotto il nome di scrittura privata s'intendono poi tutte  
« le altre forme di scritti non ricevuti da un pubblico ufficiale, siano  
« essi unilaterali o bilaterali, come un libro di commercio, etc. ».

In conformità, la Cassazione Penale ha costantemente ritenuto  
che « deve considerarsi scrittura privata qualunque scritto sia anche  
non riconosciuto e non sottoscritto dalla parte, il quale crei un vincolo  
giuridico e la cui falsificazione possa recare nocumento » (16 novembre  
1924, Giur. 71, rep. 1915, voce Falso Penale n. 22); che « è scrittura  
« ra privata qualsiasi atto, la falsificazione del quale possa produrre  
« nocumento » (8 febbraio 1914, Giur. It. rep. 1914, voce Falso Penale  
n. 23); che « le false scritturazioni sui libri di commercio costituiscono  
« falso materiale, non ideologico, in scrittura privata » (14 dicembre  
1925, Giur. It. rep. 1926, voce Falso penale n. 71).

E che i libri di commercio, quali scritture private atte a formare  
prova in giudizio ed a recare nocumento alla parte contro cui sono pro-  
dotte, siano perfettamente impugnabili mediante querela di falso è del  
pari pacifico ed evidente.

Basterebbe a convincere in tale opinione la semplice parola della  
legge che dichiara proponibile la querela di falso contro qualsiasi « do-  
cumento » (art. 296 e segg. codice di rito). E naturalmente non sussi-  
ste dissenso fra i commentatori e i precedenti giurisprudenziali.

« La querela di falso civile » — scrive il *Gargiulo*, Codice di proc.  
civ. art. 296 — « può proporsi contro qualunque atto e documento  
« sia autentico o pubblico come privato... L'atto privato può essere  
« dunque impugnato di falso tuttochè non faccia fede, e malgrado che

« la parte attui il diritto di limitarsi alla semplice negativa o non ri-  
« cognizione ».

E il *Bernardi* (Loc. cit.: « Con la parola *documento* si intende  
« ogni e qualunque scritto... Purchè lo scritto abbia però carattere di  
« documento è necessario che faccia prova in giudizio: *che questa pro-*  
« *va sia piena o semipiena non monta..* ».

Per il *Coppola* (Dizionario pratico di dir. priv. di Scialoia, III,  
pag. 67, n. 8) « la querela di falso può proporsi *contro qualunque do-*  
« *cumento* destinato a far prova, sia atto pubblico sia scrittura privata».

Eguualmente il *Lessona* (Proc., vol. III, n. 344) ricorda che « la  
« querela di falso è proponibile così contro l'atto pubblico come con-  
« tro la scrittura privata. E siccome ha per iscopo di distruggere la  
« prova che il documento potrebbe avere, così è chiaro che in via ci-  
« vile non è ammissibile querela di falso nè principale nè incidentale  
« contro documenti che non abbiano efficacia probatoria, o meglio pos-  
« sibilità alcuna di averla. Da questa massima deriva che *non si può*  
« *escludere dalla querela di falso un documento, solo perchè non fac-*  
« *cia prova completa ma fornisca o possa fornire una semplice presun-*  
« *zione, una semplice frazione di prova. In questi casi la temi-*  
« *bilità probatoria del documento esiste sempre, e quin-*  
« *di deve concedersi la corrispondente difesa.* ».

Armonizzando con questi principi, la Corte d'Appello di Genova  
ha ritenuto che « l'impugnativa di falso è consentita solo contro i do-  
« cumenti muniti di efficacia probatoria, e non è ammessa contro un

« estratto conto di una banca. Possono però essere impugnate le scrit-  
« turazioni dei libri di commercio, da cui è ricavato l'estratto conto,  
« sempre che si tratti di libri obbligatori, regolarmente tenuti ».

« In effetti può concepirsi — recita tale sentenza (26 aprile 1926,  
Giur. It. I, 2, 305) — « una querela di falso contro le scritturazioni  
« dei libri di commercio, dei quali chi li tiene intende avvalersi, in  
« quanto che l'art. 48 cod. comm. stabilisce che i libri di commercio  
« tenuti regolarmente possono far prova in giudizio tra commercianti  
« in materia commerciale. Per quanto sia lasciato alla valutazione del  
« Magistrato l'attribuire, secondo le circostanze o le altre risultanze  
« di causa, forza probatoria ai libri di commercio anche a favore di  
« chi li tiene, è legittimo, per quanto eventuale, l'interesse all'impu-  
« gnativa di falso ».

Ma se tutto questo vale in linea generale, nella fattispecie non  
poteva affacciarsi neppure il dubbio più remoto circa la impugnabilità  
per mezzo della querela di falso del libro giornale prodotto dal signor  
Cristoforo Borsani.

Per vero, le precedenti vicende di questa aspra contestazione giu-  
diziaria — vicende che, per necessità di chiarezza, abbiamo ampia-  
mente esposte nella parte narrativa del presente ricorso — avevano  
portato a costituire nel libro-giornale prodotto dal signor Borsani l'u-  
nica prova a carico del Sacconaghi: prova ritenuta influente e decisiva  
da una sentenza passata in giudicato.

Negare al Sacconaghi il rimedio della impugnativa di falso contro  
questa unica prova, artatamente creata a suo vantaggio, significava

porre il Sacconaghi stesso nella impossibilità di difendersi.

Forse la Corte di Milano non si rese conto delle conseguenze assurde a cui doveva condurre — sullo stesso terreno della equità e della morale — la decisione impugnata.

Ma tali conseguenze non sfuggiranno alla saggezza di questa Ecc.ma Corte Suprema!

\* \* \*

Non può dunque essere messo in dubbio che, negando il rimedio della impugnativa di falso contro le scritturazioni dei libri di commercio in genere e in particolare contro il libro-giornale prodotto in causa dal signor Cristoforo Borsani, la Corte di Milano ebbe a violare nel modo più grave le disposizioni degli art. 296 e seguenti del C. P. di procedura civile, in relazione anche agli art. 44 e 47 del Codice di commercio, e 1328 e 1329 del Codice Civile.

Ma non è questa la sola violazione di legge che si riscontra nella specie.

La Corte di Milano contravvenne infatti, anzitutto, al disposto dell'art. 42 del R. Decreto 31 agosto 1901 sulla riforma del procedimento sommario, quando si rifiutò di riparare all'errore commesso dal suo Presidente e di stabilire i termini rituali per la risposta alla interpellazione del Sacconaghi e per la <sup>pro</sup>posizione della querela di falso.

Invece il citato art. 42 tassativamente dispone che « se una parte « interpella l'altra all'effetto previsto nell'art. 298 del Codice di procedura civile, il Presidente rinvia la causa ad altra udienza, e stabilisce i termini anteriori ad essa per la risposta dell'interpellato e per

« la proposizione della querela di falso: dà inoltre i provvedimenti per  
« il deposito e la custodia nella cancelleria del documento impugnato ».

La sola lettura della disposizione stessa in armonia con il suo senso logico e <sup>razionale</sup> ~~razionale~~ basta a convincere che non trattasi qui di una facoltà del Presidente, ma di un obbligo che gli deriva dalle semplice sussistenza della interpellazione, esclusa ogni altra considerazione o ricerca.

In altre parole, basta che una parte interPELLI l'altra ai sensi dell'art. 298 del codice di rito perchè il Presidente sia rigorosamente tenuto a rinviare la causa e a formulare le provvidenze stabilite dell'art. 42 della legge sulla riforma del procedimento sommario.

Questo avrebbe dovuto fare indubbiamente S. E. il Presidente della Corte di Milano, Sezione Terza, alla ricordata udienza del 9 novembre 1928: e, in difetto del Presidente, questo avrebbe dovuto fare almeno la Corte — nuovamente investita, in via pregiudiziale ~~e~~ di ordine del giudizio — della analoga richiesta del Sacconaghi.

Ma la Corte credette di solidazzare con il suo Presidente, respingendo una tale richiesta. E aggiunse così, alle altre violazioni di legge denunciate <sup>dal</sup> presente ricorso, anche quella autonoma e distinta dell'art. 42 del R. Decreto 31 agosto 1901.

\* \* \*

Nè occorreranno molte parole, innanzi alla saggezza di questa Ecc.ma Corte Suprema, per dimostrare come sia stata illogica e intempestiva la indagine affrontata dalla Corte di Milano circa la impugnabilità per ragioni di falso dei libri di commercio: e come la indagine

stessa sia giunta effettivamente a violare lo stesso principio processuale del doppio grado di giurisdizione.

Al momento in cui la causa veniva assegnata a sentenza, l'impugnativa di falso contro il libro giornale prodotto dal sig. Borsani si era infatti manifestata soltanto attraverso la interpellazione del procuratore del Sacconaghi circa l'uso o meno in giudizio del libro giornale medesimo.

Ma altro è l'interpello da procuratore a procuratore ai sensi dell'art. 298 c. p. c.: altra e successiva, compiuta sotto diverse e più rigorose forme, è la proposizione della querela di falso (art. 301 c. p. c.).

Ed è intuitivo che sino a quando la querela di falso non sia stata effettivamente proposta non è dato discutere della sua proponibilità: in primo luogo perchè la dichiarazione eventuale della parte interpellata di non volersi servire del documento ~~contestato~~ potrebbe risolvere ogni questione nel senso desiderato dell'interpellante; in secondo luogo perchè l'interpellante potrebbe con pieno diritto non dare corso alla proposizione della querela, e rinunciare a tale incombente.

E' di comprensione immediata, insomma, che *soltanto la proposizione della querela può far sorgere una eventuale questione sulla sua ammissibilità*: questione che non può essere sollevata e risolta prima, senza uno strazio evidente della logica e dello stesso buon senso.

Ma anche ammesso, per amore di tesi, che fosse procedibile l'indagine voluta dalla Corte circa la proponibilità della annunciata querela Sacconaghi, non mai la Corte avrebbe potuto ritenere e compiere la indagine stessa senza fare strazio delle norme elementari di diritto

processuale.

E' infatti innegabile che *tutto ciò che si riferisce al giudizio sul falso*, per quanto sia stato proposto in via incidentale innanzi a diversa autorità giudiziaria *spetta alla competenza del Tribunale in primo grado di giurisdizione*, in modo che ogni eventuale controversia debba percorrere il doppio grado di giurisdizione. Salvo rarissime eccezioni, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che, proposta in grado di appello la querela di falso, il giudizio sulla medesima — e quindi anche sulla sua proponibilità — debba essere rimesso al Tribunale (cfr. anche citata sentenza Corte Genova, Giur. It. 1926, I, 2, 305).

Nella chiarissima situazione processuale che abbiamo prospettata, la Corte di Milano ha dunque oltre a tutto violato — in modo che non avrebbe potuto essere più grave — lo stesso principio fondamentale del doppio grado di giurisdizione.

Violazione che da sola comporta il totale annullamento della sentenza denunciata.

Nè riteniamo di dover spendere a questo riguardo altre parole.

#### MEZZO SECONDO

*Violazione degli art. 361, n. 2 e 360, n. 6 del Cod. di Proc. Civ., in relazione all'art. 517, n. 2 stesso codice, per contraddizione equivalente a difetto di motivi. — Distintamente, violazione degli art. 1374 e 1375 Cod. Civ., in relazione all'art. 517, n. 3 codice di rito.*

Dalla narrativa della presente vertenza giudiziaria — narrativa nella quale abbiamo dovuto necessariamente dilungarci, perchè tutti i procedimenti apparissero ben chiari alla Suprema Corte di Cassazio-

ne — emerge in piena evidenza lo strano destino toccato in questa causa al ricorrente signor Sacconaghi.

Per vero, così il giudice di primo grado che il giudice d'appello nelle loro successive decisioni hanno sempre dubitato delle affermazioni del signor Borsani, trovando il suo assunto inverosimile e contrario ad ogni norma commerciale e, peggio ancora, ad ogni buon senso.

Ma, dopo queste legittime premesse, ed in patente contraddizione con le premesse medesime, il signor Borsani si è poi sempre visto beneficiare delle più immeritate pronuncie.

Una così strana fatalità trova nella sentenza denunciata una conferma quasi paradossale.

Affrontando il merito della causa la Corte di Milano ha dichiarato infatti che « essa non può fare a meno dal rilevare che il *comportamento del Borsani nell'affare contestato e la condotta di tutta la causa hanno dello strano e dell'antitetico con ciò che in questi casi suole e deve accadere nelle varie vicende della vita*. Egli trattò l'affare della macchina per lettera, ricevendo **sempre** gli ordini scritti dal Sacconaghi che in cosa di tanta gravità voleva concludere ed obbligarci per iscritto. Egli per Sacconaghi fermò la macchina presso le Officine Rossi per dieci o quindici giorni verso la fine del novembre 1922 per dare tempo alla Chatillon di verificarla. La visita fu effettuata nel 29 stesso mese, ed **ebbe esito negativo** perchè l'ing. Morandotti constatò che la macchina era troppo grande per la capienza minore della fabbrica di Ivrea in cui doveva essere installata. Ebbene, dopo tale esito negativo che soprattutto interessava il Sac-

« conagli il Borsani riceve dal Sacconaghi una telefonata per l'acquisto della macchina per L. 175.000... ».

« E quando il Borsani è citato » — continua la sentenza impugnata — « *mai si ricorda di avere comprato per Sacconaghi. Era invece naturale farlo chiamare in causa per costringerlo al rilievo: ciò non fa Borsani che, citato dalla Rossi, eccepisce che mancavano certi pezzi alla macchina, mentre essa risultava collaudata come ottima ed era stata venduta nello stato in cui si trovava...* ».

E altrove: « Disse la Corte (nella precedente sentenza) che in materia civile la causa sarebbe stata perduta pel Borsani: trattandosi però di causa commerciale, restava l'appiglio dell'esibizione del libro giornale da imporsi al Borsani, che poteva eliminare quei dubbi. *Anche qui si presenta per parte Borsani un'altra stranezza: invece di affrettarsi ad esibire il libro giornale alla giustizia, preferisce ricorrere in Cassazione per fare annullare l'ordine della Corte, cui eragli facile obbedire se aveva il libro in regola* ».

Il Borsani ha poi « esibito il libro giornale della Tessitura di Lonate Ceppino e non quello della sua azienda di trasporti in Legnano, risultante dalla intestazione della sua corrispondenza... Lo richiede oggi il Sacconaghi, ma *il Borsani risponde che esso si è perduto nello sgombero dei mobili ed effetti della Tessitura di Lonate che egli avrebbe venduto: altra anormale circostanza che deporrebbe assai male contro di lui...* ».

Non sono dunque sfuggite alla Corte di Milano almeno le principali inverosimiglianze ed assurdità del Borsani.

La Corte di Milano ha compreso come fosse inverosimile che il Sacconaghi desse per telefono, ed esclusivamente per telefono, l'ordine conclusivo di acquisto di una macchina così importante, quando tutto l'affare era stato trattato per lettera dal Borsani, e soprattutto dal Sacconaghi « **che in cosa di tanta gravità voleva conchiudere « ed obbligarsi per iscritto ».**

Essa ha intuito come fosse semplicemente pazzesco che il Sacconaghi si precipitasse ad acquistare la macchina (per la quale aveva un diritto di opzione scadente solo fra dieci o quindici giorni) proprio nel momento in cui egli apprendeva che *la visita dei tecnici della Chatillon, « visita che soprattutto lo interessava »*, **aveva sortito esito negativo.**

Ed ha sfiorata così, senza volerla intendere, la semplice e umana verità di questa causa — essendo per contro comprensibilissimo che un uomo avido e senza scrupoli come il Borsani, non conoscendo che la macchina si era palesata troppo grande per il locale cui era destinata, e ritenendo l'affare sostanzialmente concluso, abbia voluto scavalcare il Sacconaghi e fissare in nome proprio la macchina stessa, allo scopo di lucrare sulla <sup>creduta</sup> ~~ovidente~~ rivendita assai maggiori guadagni di una semplice provvigione di mediazione.

~~Perciò~~ e meglio, la Corte di Milano ha apprezzata tutta l'assurdità del contegno litigioso di un preteso mediatore o commissionario che — evocato in causa per il soddisfacimento degli impegni assunti — non si limita a scaricarsi sul reale contraente o sul committente, ma dimenticando la sussistenza di ogni rapporto di mediazione e di commissione

sostiene in nome proprio la causa, affidando alle più strampalate eccezioni di merito la propria difesa.

Essa ha valutato l'irragionevolezza, e diremmo meglio il profondo sospetto, dell'ulteriore contegno processuale del Borsani che — invitato dalla Corte a produrre il proprio libro-giornale, che assicura di avere in regola, e che presenterà effettivamente più tardi — si affretta a ricorrere alla Corte Suprema per ottenere... l'annullamento di quella sentenza che schiudeva la via al ricorrente del proprio diritto!

Essa ha sottolineato il fatto che il libro prodotto dal Borsani non era quello richiesto dalla precedente sentenza della Corte, ma un libro relativo ad azienda completamente diversa. E deve aver sentito nella sua coscienza quale invincibile definitiva confessione di colpa prorompe dalla temeraria asserzione Borsani di avere smarrito il libro prodotto: libro che fu elevato a sospetto, ed ebbe promessa di incriminazione sino dal momento stesso della sua presentazione; libro che avrebbe dovuto essere custodito nel modo più geloso, se veramente alle sue risultanze poteva affidarsi la coscienza di un galantuomo!

Ebbene, dopo avere visto, compreso, sentito tutto ciò — e senza che le diverse considerazioni, pure riportate in sentenza, siano valse a scuotere, e tanto meno a distruggere, queste risultanze — la Corte di Milano diviene improvvisamente sorda e cieca, nell'atto della sua pronuncia: soffoca l'impeto di ribellione che avrebbe dovuto informare la sua sentenza, non solo e non tanto a tutela del buon diritto del Sacconaghi quanto a difesa della sua dignità e del nome stesso della giustizia: e affida la risoluzione della causa, per mezzo di un giuramento

suppletivo, alla... coscienza del Borsani, di quel Borsani che le carte del giudizio e l'evidenza delle cose conclamavano e conclamano mentitore, subornatore di testi, falsificatore di documenti!

Ma una tale incomprensibile pronuncia — che sarebbe stata legittima soltanto se i precedenti della causa avessero portato serie e concordanti presunzioni a favore del Borsani, invece dei dubbi e dei sospetti che, sulla falsariga della Corte di merito, abbiamo richiamato — non rimarrà ferma negli annali della magistratura italiana.

L'insanabile contrasto che sussiste tra i motivi della sentenza ed il suo dispositivo basta infatti ad invalidare radicalmente la sentenza denunciata.

« E' evidente » — scrive al riguardo il *Mattiolo*, che citeremo per tutti — « che la motivazione, la quale, nel suo complesso, sia in aperta « contraddizione col dispositivo sopra la stessa questione decisa *rende nulla la sentenza*: imperocchè i motivi sono destinati a sorreggere, « a giustificare il dispositivo, onde la sentenza, di cui le disposizioni « siano contraddette dai motivi, ben *si deve considerare come nulla per mancanza di motivi* (Trattato, V<sup>a</sup> edizione, vol. IV, n. 76).

Conformemente, questa Suprema Corte ha sempre ritenuto che « *sia denunciabile per Cassazione la sentenza d'appello che abbia pronunciato in senso opposto alle considerazioni svolte nella motivazione* (cfr. fra l'altre la sentenza 17 ottobre 1924 *Corte di Cassazione*, 531) ».

E questa massima trova nella specie denunciata esatto campo di applicazione.

\*\*\*

Nè, sotto distinto riflesso, può dirsi in verità che la Corte di Milano abbia fatto giusto uso della facoltà rimessa al giudice in materia di giuramento suppletivo.

E' risaputo che il giudice non può deferire d'ufficio il giuramento sulla domanda o sull'eccezione opposta quando queste siano mancanti totalmente di prova (art. 1375 cod. civ.).

Ora sta in fatto che nessuna prova assisteva l'assunto del Borsani nel momento in cui la Corte di merito credè di deferirgli giuramento suppletorio.

Non l'esito della prova testimoniale, che una precedente sentenza della Corte, passata in giudicato, aveva definitivamente riconosciuto come *nullo*.

Non il libro giornale, sottratto con un provvedimento temporaneo smarrimento alla incriminazione di falso annunciata dal Sacconaghi, ed evidentemente non sostituibile dall'estratto compiuto dal consigliere Bersezio — essendo ovvio che ~~la~~ tale estratto in tanto può valere in quanto siano riconosciute la credibilità e la rispondenza al vero del documento che gli servì di base.

In queste condizioni — e specie di fronte alle gravissime circostanze che abbiamo sopra esaminate, e che concordemente stabiliscono la falsità delle circostanze di fatto affermate dal Borsani — non poteva essere lecito alla Corte di Milano di fare ricorso ad un mezzo istruttorio di così delicata ed eccezionale applicazione.

Altro, e distinto, motivo che comporta necessariamente la nullità

della lamentata sentenza.

\*\*\*

Per questi motivi, nell'interesse del signor Enea Sacconaghi si chiede e conclude che

VOGLIA

questa Suprema Corte di Cassazione del Regno accogliere in ogni parte il presente ricorso: e conseguentemente annullare la denunciata sentenza 11-19 dicembre 1928 resa tra le parti della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e di legge, e con la condanna del signor Cristoforo Borsani nelle spese del presente giudizio.

Roma, 16 febbraio 1929 - VII.

Si producono, e saranno depositati nei modi e termini di legge, i seguenti atti e documenti:

1) Sentenza denunciata 11-19 dicembre 1928 - VII della R. Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza.

2) Bolletta di deposito a titolo di multa del seguente tenore:

« N. 3357 della Matrice. Ufficio Registro, Atti Giudiziari, Via Cle-  
« rici 5, Milano. Il sig. Avv. Dino Mattoli ha pagato lire trecento e cent.  
« 50 per ricorso in Cassazione di Enea Sacconaghi in proprio e quale  
« rappresentante, della ditta Sacconaghi e Monaco C. La sentenza C. A. <sup>te</sup> lo

« Milano Sez. 3<sup>a</sup>, 11-19 dic. 1928 c<sup>o</sup> Cristoforo Borsani L. 300,50. Il  
« ricevitore f.to illeggibile. 19 febbraio 1929 ».

Con espresso avvertimento e richiamo che i fascicoli dei precedenti gradi del giudizio vengono depositati nella Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione del Regno a corredo di ricorso *già* proposto dal signor Enea Sacconaghi contro la precedente sentenza 9 novembre 1928-VII resa in causa dalla R. Corte d'Appello di Milano Sez. Terza.